



Ordine Architetti P.P.C Verona

lì 8 febbraio 2008

Oggetto:        Quesito prot. 103 del 11.01.2008 su competenza architetti in materia di VAS

In merito al quesito, considerato che la VAS prevista dall'art. 4 della L.R. 11/04 è una procedura che coinvolge diversi aspetti disciplinari costituenti competenza di precise categorie professionali, ritenuto che indagini, studi e valutazioni siano quelli di natura ambientale previsti anche nelle procedure di impatto, occorre riferirsi al DPR 328/01, nel quale si evincono le seguenti competenze professionali:

- a) dei dottori agronomi e dottori forestali per quanto attiene gli aspetti sulla flora e la fauna;
- b) dei biologi relativamente agli aspetti biologici (es. valutazione dei parametri ambientali – acqua, aria e suolo – anche in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali);
- c) dei geologi limitatamente agli aspetti geologici;
- d) agli ingegneri civili e ambientali con riguardo ad opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- e) per gli ingegneri industriali relativamente a macchine ed impianti industriali;
- f) dei pianificatori territoriali laddove risultano competenti allo "svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali".

Per quanto si è potuto valutare solo le competenze del dottore agronomo e dottore forestale sono da ritenersi attività riservata in quanto contenute all'art. 2 della legge 10.02.1992 n. 152.

Come noto le competenze elencate nel DPR 328/01 non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate.

A parere del sottoscritto diverse delle competenze in materia di VAS sono da ritenersi attribuite e non riservate ad una data categoria professionale, fatta eccezione di quelle contenute nelle leggi relative ai singoli ordinamenti professionali. Per quanto concerne le competenze dell'architetto giova ricordare che sono escluse quelle relative all'applicazione della fisica, laddove riconducibili a particolari studi o analisi di VAS.

Si ritiene che, a prescindere dalla competenza "legale", deve sempre prevalere il senso di responsabilità etica delle proprie reali conoscenze, anche in ragione delle responsabilità civili, penali ed erariali connesse con le prestazioni erogate a favore degli enti pubblici e che fanno assumere al professionista la qualifica di pubblico ufficiale.

Romolo Balasso architetto